

Motivi e principali argomenti

Richiedente: La Recticel N.V.

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:

Marchio denominativo «RENOFLEX» per prodotti, in particolare, delle classi 17 e 20 (imbottiture per sedili, sedili per veicoli, mobili, ecc.) — domanda n. 1 278 175

(Causa T-148/05)

(2005/C 143/77)

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:

La ricorrente

(*Lingua processuale: lo spagnolo*)

Marchio o segno riven-dicato in sede di oppo-sizione:

I marchi nazionali figurativi «FLEX» per prodotti delle classi, rispettivamente, 17 e 20 (gomma, letti, materassi, mobili trasfor-mabili, scrittoi, ecc.)

Decisione della divisione di opposizione:

Opposizione accolta per tutti i prodotti contestati

Decisione della commis-sione di ricorso:

Annnullamento della decisione della divisione di opposizione

Motivi di ricorso:

Il rischio di confusione tra il marchio comunitario e i marchi anteriori è evidente, data la somiglianza tra i segni ed il fatto che i prodotti contraddistinti dai marchi sono in parte identici, in parte simili.

Il marchio comunitario presenta grandi somiglianze con i marchi anteriori, per il fatto che l'ele-mento testuale e la parte domi-nante dei marchi anteriori, FLEX, è inclusa nel marchio comunitario contestato RENOFLEX. L'aggiunta dell'elemento RENO non altera l'impressione complessiva.

La decisione contestata implica dunque una violazione dell'art. 8, n.1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94.

L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno ha inoltre violato il principio della certezza del diritto.

Ricorso della Comunidad Autónoma de Madrid e della Madrid Infraestructuras del Transporte (MINTRA) contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 aprile 2005

(Causa T-148/05)

(2005/C 143/77)

L'11 aprile 2005 la Comunidad Autónoma de Madrid e la Madrid Infraestructuras del Transporte (MINTRA), con domi-cilio in Madrid, rappresentate dagli avv.ti Cani Fernández Vicién, David Ortega Peciña e Julio Sabater Marotias, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione; e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione con cui la convenuta classifica la MINTRA nel settore generale «Ammini-strazioni pubbliche» in conformità con il Sistema europeo dei conti 1995 (in prosieguo: il «SEC 1995») di cui all'allegato A del regolamento (CE) del Consiglio 25 giugno 1996, n. 2223, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità⁽¹⁾. Il SEC 1995 si compone di una serie di definizioni, classificazioni e regole di metodologia di calcolo che gli Stati membri applicano nel redigere ciascuno le stime e le statis-tiche economiche nazionali. Tale sistema contabile vale altresì per l'applicazione del procedimento per deficit eccessivo.

La MINTRA è un ente di diritto pubblico della Comunità di Madrid ascritto alla Consejería de Transportes e Infraestruc-turas. Gode di personalità giuridica e patrimonio propri, nonché di piena capacità di agire. Può altresì assumere obbliga-zioni in proprio rispetto alla Comunità di Madrid.

A sostegno delle sue conclusioni le ricorrenti allegano:

- la violazione di varie norme del SEC 95 relative alla classificazione delle unità istituzionali in «finanziarie» e «non finanziarie»;
- la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, giacché la decisione impugnata presuppone un cambiamento radicale dell'atteggiamento di Eurostat rispetto alla classificazione da esso stesso adottata quanto alla MINTRA con lettera 14 febbraio 2003, classificazione susseguente ad una decisione nel medesimo senso da parte dell'Eurostat di un caso molto simile, quello dell'ente pubblico austriaco Bundesimmobiliengesellschaft. Si noti, sotto tale profilo, che la decisione controversa ha conseguenze finanziarie particolarmente gravi per la Comunità di Madrid e per la MINTRA, dato che i debiti dell'ente pubblico ricadranno sulla Comunità di Madrid. D'altro canto, la MINTRA potrebbe vedersi obbligata a risolvere i contratti già sottoscritti in relazione al progetto di espansione della rete ferroviaria metropolitana che la Comunità di Madrid ha intrapreso sulla base della classificazione operata nel febbraio 2003;
- la violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto, tra l'altro, la decisione impugnata non fa il minimo cenno al suo fondamento giuridico, né indica gli elementi di fatto che la suffragano.

(¹) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1

Ricorso dei sigg. Markku Sahlstedt, Juha Kankkunen, Mikko Tanner, Toini Tanner, Liisa Tanner, Eeva Jokinen, Aili Oksanen, Olli Tanner, Leena Tanner, Aila Puttonen, Risto Tanner, Tom Järvinen, Runo K. Kurko, del Consorzio di agricoltori e silvicoltori, rispettivamente MTK associazione registrata e MTK fondazione, contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 aprile 2005

(Causa T-150/05)

(2005/C 143/78)

(Lingua processuale: il finlandese)

Il 18 aprile 2005, Markku Sahlstedt, Juha Kankkunen, Mikko Tanner, Toini Tanner, Liisa Tanner, Eeva Jokinen, Aili Oksanen, Olli Tanner, Leena Tanner, Aila Puttonen, Risto Tanner, Tom

Järvinen, Runo K. Kurko, il Consorzio di agricoltori e silvicoltori, rispettivamente MTK associazione registrata e MTK fondazione, rappresentati dall'avv. Kari Marttinen hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare nella sua integralità la decisione (¹) oggetto del ricorso;
- nella misura in cui non lo consideri possibile, annullare in subordine la decisione oggetto del ricorso nella parte in cui concerne tutti i siti della Repubblica di Finlandia inclusi nella decisione;
- nella misura in cui non lo ritenga possibile, annullare in ulteriore subordine la decisione quanto ai siti specificati al punto 6.2.2.7 del ricorso;
- condannare alla rifusione dell'integralità delle spese sostenute dai ricorrenti e degli interessi legali.

Motivi e principali argomenti:

Secondo i ricorrenti la decisione è contraria al diritto comunitario, in particolare all'art. 4 della direttiva sugli habitat ed all'allegato III cui si riferisce quest'ultimo. La contrarietà della decisione al diritto comunitario si fonda sui seguenti tre motivi principali del ricorso:

- a) La rete Natura 2000 è, a norma dell'art. 3 della direttiva sugli habitat, una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione. La coerenza della rete viene garantita e l'obiettivo di uno stato di conservazione soddisfacente viene raggiunto in quanto l'art. 4 della direttiva e l'allegato III concernenti la selezione dei siti sono vincolanti sia per gli Stati membri sia per la Commissione. Non si possono selezionare i siti senza osservare il loro disposto né attraverso decisioni o decisioni parziali preliminari. I siti vanno selezionati con criteri vincolanti per qualunque Stato membro.
- b) La fase 1 (fase a livello dello Stato membro) e la fase 2 (fase a livello della Commissione) di cui all'allegato III formano un insieme costituito da misure legalmente rilevanti. Il procedimento nella fase 2 e la decisione sull'importanza comunitaria dei siti non sono conformi alla direttiva quando la proposta della fase 1 non risponde ai requisiti della direttiva stessa e
- c) la Commissione deve adottare insieme agli Stati membri le proposte nazionali e formulare modifiche alla delimitazione dei siti concernenti una determinata regione biogeografica che conseguono da un'ampia investigazione sullo Stato membro, connessa ad uno stato di conservazione soddisfacente.